



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROVIGO**

Prot. N. 2300/2024

**Al Sig. Procuratore Generale di Venezia
c.a. Cons. Dott. Federico Prato**

Oggetto: Relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2025.

Risposta a Vs nota Prot. n.6113/2024 del 17/7/2024

Con riferimento all'oggetto, si forniscono le risposte richieste con la Vs nota 17/7/2024.

-Caratteristiche della criminalità nel territorio-

Per quanto concerne le caratteristiche della criminalità nel territorio del circondario, si precisa che la stessa è caratterizzata principalmente da un numero assai rilevante di reati di codice rosso (maltrattamenti, violenze sessuali, atti persecutori e lesioni aggravate) e di reati in materia di stupefacenti, nonché di reati predatori (rapine, furti in abitazione furti aggravati, estorsioni); vanno segnalati per l'incidenza anche i reati economici, tra cui in particolare i reati commessi con frode ai danni sia di soggetti pubblici che privati, nonché riciclaggi e autoriciclaggi, nonché i reati tributari e fallimentari.

Vi sono anche numerose contravvenzioni in materia ambientale ed edilizia, nonché contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro, che sfociano in determinati casi in infortuni sul lavoro con lesioni gravi e gravissime. Vi sono infine numerosi reati per lesioni colpose gravi e gravissime, nonché omicidi colposi con violazione delle norme sulla sicurezza stradale.

Si allegano all'uopo i quadri statistici richiesti nella Vs nota 17/7/24 riguardanti "*Andamento della criminalità – iscrizioni (per tipologie di reato)*" e "*Dati su particolari modalità di definizione di procedimenti*".

Si allega anche elenco relativo a specifici procedimenti, trattati nel periodo considerato dalla relazione inaugurale, che si segnalano per l'importanza.

Si espongono, altresì, di seguito, per una immediata e completa visione della attività dell'Ufficio, i dati statistici per il periodo considerato dalla relazione inaugurale riguardanti le iscrizioni e pendenze per i quattro registri - Mod. 21, Mod 21 bis, Mod 44, Mod 45 - con la

specificazione dei dati statistici riguardanti i principali delitti attinenti a violenza di genere con relative forme di definizione e di tipologia di richieste di misure cautelari, le contravvenzioni e delitti in materia di sicurezza sul lavoro e relativi illeciti D.lgs 231/2001 con tipologia di forme di definizione, i delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, i reati ambientali e relativi illeciti D.Lgs 231/2001, i reati di occupazione arbitraria immobili, i delitti di omicidio stradale e lesioni stradali gravi o gravissime, i principali reati di bancarotta del codice crisi impresa;

sono altresì specificati anche i dati statistici riguardanti gli affari civili e le esecuzioni pena.

NOTI (mod. 21)	PERIODO 01.7.2023 – 30.06.2024
Pendenti inizio periodo	3365
Sopravvenuti nel periodo	4548
Esauriti nel periodo	4954
Pendenti fine periodo	2959

IGNOTI (Mod. 44)	PERIODO 01.7.2023 – 30.06.2024
Pendenti inizio periodo	962
Sopravvenuti nel periodo	4432
Esauriti nel periodo	3208
Pendenti fine periodo	2186

Atti non costituenti notizia di reato (Mod. 45)	PERIODO 01.7.2023 – 30.06.2024
Pendenti inizio periodo	221
Sopravvenuti nel periodo	808
Esauriti nel periodo	807
Pendenti fine periodo	222

Giudice di Pace (mod. 21 bis)	PERIODO 01.7.2023 – 30.06.2024
Pendenti inizio periodo	1079
Sopravvenuti nel periodo	594
Esauriti nel periodo	768
Pendenti fine periodo	905

VIOLENZA DI GENERE	MOD. 21 PERIODO 01.7.2023 – 30.06.2024	Mod 44
Art. 572	253	4
Art. 609 bis	45	16
Art. 609 ter	26	9
Art. 609 quater	4	2
Art. 609 quinquies	1	0
Art. 612 bis	165	3
Art. 612 ter	4	6
Art. 575	8	0
Femminicidio	1	1

Tentato omicidio donna	1	0
Art. 582	350	18
Art. 387 bis	26	0
Art. 388	39	3
Art. 591	7	0
Art. 570 bis	25	0
TOTALE Sopravvenuti	953	61

Violenza di Genere - Esito Procedimenti	Mod 21	Mod 44
Richiesta archiviazione	318	29
Esercizio azione penale	115	
In indagine	366	21
Violenza di Genere – Misure cautelari richieste		
Divieto di avvicinamento P.O.		19
Allontanamento casa familiare + div. Avvicinamento P.O.		9
Arresti domiciliari + braccialetto elettronico		8
Custodia cautelare in carcere		11

INFORTUNI SUL LAVORO	MOD. 21 1.7.2023 – 30.6.2024	MOD 44
ART. 21 D.LVO 81/2008	28	0
ART. 28 D.LVO 81/2008	23	0
ART. 37 D.LVO 81/2008	86	0
ART. 64 D.LVO 81/2008	36	0
ART. 71 D.LVO 81/2008	58	0
ART. 589 C.P. co. 2 – 3	0	0
ART. 590 C.P. co. 2 - 3	12	6
TOTALE Sopravvenuti	243	6
ILLECITI EX D.LGS. 231/2001 Art. 25 septies	10	=
Infortunati sul lavoro – Esito Procedimenti	Mod. 21 1.7.2023 – 30.6.2024	Mod 44
Richiesta archiviazione	170	27
Esercizio azione penale	14	
In indagine	78	19

Intermediaz. Illecita e sfruttam. del lavoro	Mod. 21 1.7.2023 – 30.6.2024	Mod. 44
Art. 603 bis C.P.	4	0
Esito: In indagine	4	



REATI AMBIENTALI	MOD 21 PERIODO 01.7.2023 – 30.06.2024	MOD 44
ART. 452 BIS C.P.	1	0
ART. 452 QUATER C.P.	0	0
ART. 452 QUINQUIES C.P.	0	0
ART. 452 TERDECIES C.P.	0	0
ART. 256 D.LVO. 152/2006	32	9
ART. 256 BIS D.LVO. 152/2006	5	1
ART. 257 D.LVO. 152/2006	0	0
ART. 259 D.LVO. 152/2006	0	0
ART. 635 C.2 C.P.	15	38
TOTALE Sopravvenuti	53	48
ILLECITI EX D.LGS. 231/2001 Art. 25 undecies	15	
Richieste archiviazione per particolare tenuità	14	
Estinzione contravv. Parte IV bis D.Lvo 152/06	6	

OCCUPAZIONE ARBITRARIA DI IMMOBILI	MOD 21 PERIODO 01.7.2023 – 30.06.2024	MOD 44	MOD 45
ART. 633	16	16	0
ART. 639	9	32	0
TOTALE SOPRAVVENUTI	23	48	0

Omicidio stradale e lesioni stradali gravi o gravissime	NOTI 01.07.2023 – 30.6.2024	IGNOTI
Art. 589 bis	17	2
Art. 590 bis	54	8
TOTALE SOPRAVVENUTI	71	10

REATI BANCAROTTA (Codice crisi impresa) – D.Lgs. 14/2019	NOTI	IGNOTI
Art. 322	13	
Art. 323	9	
TOTALE SOPRAVVENUTI	22	

Affari Civili	01.07.2023 30.06.2024
Visti e pareri in materia civile	2465
Legalizzazioni ed apostille	515
Fascicoli tutela minori	2
Interdizioni/Amministrazioni di sostegno	367



Partecipazione ad udienze civili	17
Negoziazioni assistite	47
Procedure Liquidazione Giudiziale	42

Ufficio esecuzione periodo dal 01/07/2023 al 30/06/2024:

Totale complessivo provvedimenti n. 644 così suddivisi:

Provvedimenti di unificazioni pene concorrenti	75
Misure di prevenzione personali e patrimoniali	1
Procedure di esecuzione di confisca per equivalente	42
Procedure Unione Europea decisione Quadro 2008/909/GAI	1
MAE	0
Ordini di Esecuzione (art. 656, c. 1-5, c. 8, c. 10 cpp L. 199/2010)	151
Affidamento al Servizio Sociale	58
Detenzione Domiciliare	9
Detenzione presso il Domicilio (L. 199/2010)	1
Differimento	3
Sospensione esecuzione pena detentiva	4
Revoche misure alternative alla detenzione	4
Liberazione anticipate	139
Amnistia- Indulto-Depenalizzazione	46
Provvedimenti di computo (art. 657 cpp)	2
Procedimenti iscritti per conversioni di pene pecuniarie	35
Procedure di lavori di pubblica utilità	63
Ordini esecuzione pene pecuniarie	10

-Tematiche segnalate dal Procuratore Generale Cassazione nella nota 16/7/2024 –

-Ricognizione delle questioni organizzative degli uffici per quanto riguarda il personale di segreteria e la disponibilità di mezzi, strutture e sistemi informatici, con il relativo impatto nella gestione dei procedimenti penali e degli uffici-

La complessiva scopertura attuale del personale amministrativo è del 34 % essendo presenti solo n. 20 persone su n. 30 in pianta organica (n.1 unità è dal 2022 applicata ininterrottamente in altra sede a Reggio Calabria e il posto non viene nonostante ciò messo in vacanza figurando quindi coperto) e di queste n. 20 unità n. 3 sono in part time concesso dal Ministero e n.1 con i permessi della Legge n.104 ; la scopertura giuridica ed effettiva nella fascia dei funzionari giudiziari è del 57,11 % essendo presenti solo n.3 su n.7 in pianta organica e ciò, in un ufficio di sole 30 unità totali in pianta organica, comporta un notevolissimo vulnus organizzativo in tutti i servizi che dovrebbero avere una figura apicale per la organizzazione degli stessi.

La situazione complessiva dell'Ufficio è quindi assai pesante ed è molto difficile riuscire ad assicurare adeguatamente i servizi in rapporto al carico di lavoro; si cerca di prestare in maniera efficiente il servizio giustizia non accumulando arretrato, il tutto con un notevole sforzo, sacrificio ed impegno sia del personale amministrativo, che della polizia giudiziaria della locale sezione e dei magistrati togati ed onorari.

Al fine di comprendere la situazione complessiva dell'attuale carico di lavoro dell'Ufficio, si precisa che la Procura della Repubblica di Rovigo ha una vacanza attuale di n. 2 Sostituti sulla già ridotta pianta organica di n. 6 Sostituti, pianta organica decisamente insufficiente rispetto al carico di lavoro ordinario.

La scopertura attuale giuridica ed effettiva dei sostituti procuratori è del 33, 34% .

Il numero di procedimenti a Mod 21 pendenti complessivi dell'Ufficio al 22/7/24 (data di ultimo rilievo statistico) è pari a 3044 (che comporta diviso per 4 n. 761, ossia una media di mod 21 superiore a quella nazionale che è di n.600), a cui vanno aggiunti i Mod 21 bis (n.931), i Mod 44 (n.2425), i Mod 45 (n.234), per un totale di procedimenti penali complessivi per i n.4 registri (al 22/7/24) pari a n. 6.634 (che comporta diviso per 4 una media di n. 1658,5 complessivi di procedimenti penali), cui va aggiunto il carico settimanale dei turni esterni urgenze e della partecipazione alle udienze, che sono in media circa 50 udienze penali mensili,



oltre a numerose udienze civili, di volontaria giurisdizione e di fallimentare, nonché il carico della distribuzione dei visti e pareri civili e di volontaria giurisdizione.

I vice procuratori onorari sono solo n.3 su n.8 in pianta organica.

Si rappresenta inoltre che il numero complessivo delle unità di personale della Sezione di polizia giudiziaria (n.12 effettivi) è inferiore a quanto dovrebbe essere per legge, ossia pari ad almeno il doppio dei Magistrati dell'Ufficio in pianta organica, che è pari a sette.

Il Procuratore ha il carico totale delle esecuzioni pena (ordini esecuzione e cumuli pena detentiva, pecuniaria, pene accessorie, conversioni, pene sostitutive, pareri incidenti esecuzione), dei Mod 46, di alcune tipologie di procedimenti rilevanti in coassegnazione, delle iscrizioni di tutte le notizie di reato, degli assensi e dei visti, del coordinamento in materie specialistiche, dei rapporti con la stampa, di tutti gli incombeni della c.d. doppia dirigenza mancando un dirigente amministrativo in pianta organica, nonché in definitiva tutti gli altri incombeni da n. 1 a n. 39 in capo al Procuratore descritti al paragrafo apposito "*Incarichi e attribuzioni del Procuratore della Repubblica*" alle pagine 42 e segg. del progetto organizzativo.

Si ricorda anche che il circondario dell'Ufficio è stato ampliato avendo avuto in aggiunta ai comuni della provincia di Rovigo anche n.30 comuni della c.d. bassa padovana (in totale n. 80 comuni) senza che siano intervenuti ampliamenti in adeguamento della pianta organica del personale amministrativo.

Per quanto riguarda la disponibilità di mezzi, strutture e sistemi informatici, si precisa che è stato segnalato più volte un urgente fabbisogno di pc desktop per sostituire apparecchi datati e malfunzionanti o comunque poco performanti, presenti ancora in misura significativa, oltre che per far fronte a sempre nuove esigenze di servizio in rapporto alla gestione dei procedimenti penali e degli uffici. Altrettanto è stata segnalata la necessità di ulteriore dotazione di stampanti desktop posto che quelle in uso risultano obsolete e malfunzionanti ed appena sufficienti per il personale in servizio; al pari le stampanti multifunzione di rete, a motivo dell'elevato numero di copie effettuate, sono costantemente oggetto di numerosissimi interventi di manutenzione e necessiterebbero di sostituzione; analoga problematica per gli scanner in uso al personale e sezione.

Per quanto riguarda gli impianti antintrusione e di videosorveglianza, gli stessi risultano vetusti ed inadeguati nonostante i molteplici interventi di manutenzione straordinaria. In particolare si è verificata anche l'impossibilità di acquisizione di filmati necessari ad indagini per reati commessi nel palazzo di giustizia a motivo del fatto che il sistema – proprio per la sua vetustà



ed obsolescenza – registra anche senza impulso di immagine così consumando tutta la memoria disponibile e sovrascrivendo continuamente quanto appena registrato; nonostante il reset dell'impianto operato a mezzo di intervento tecnico, il problema non si è potuto risolvere cosicchè è stata inoltrata richiesta alla Procura Generale per la sostituzione dell'impianto esistente con uno adeguato e correttamente funzionante al fine di pervenire ad un sistema di protezione integrato, capillare, funzionale non solo rispetto alle esigenze di sicurezza attuali, ma anche ulteriormente scalabile ed espandibile nel tempo, in relazione a esigenze diverse o future; tale intervento non risulta, ad oggi, finanziato e/o programmato.

Per quanto riguarda l'ufficio CIT, si segnala che la sala SERVER fornitori esterni e la SALA SERVER ADI/ARM si trovano attualmente in un'unica stanza in altro palazzo ove si trova l'ufficio CIT e la locale sezione di pg, separato e non contiguo a quello dove si trovano i magistrati e il restante personale amministrativo; è stato segnalato che ne servono due distinte e anche che manca spazio per l'attività complessiva relativa alle intercettazioni, le quali prevedono l'utilizzo di diversi server, alcuni assegnati dal Ministero (ADI), altri dalle società che forniscono le apparecchiature per eseguire le intercettazioni e ad oggi, a causa della mancanza di spazio a ciò dedicato, quest'Ufficio deve a volte chiedere ospitalità alle vicine Procure del distretto non disponendo dello spazio necessario alla collocazione dei server delle società che forniscono le apparecchiature per eseguire le intercettazioni.

Per quanto riguarda lo spazio complessivo a disposizione della Procura, ciò coinvolge la possibile individuazione di un nuovo palazzo di giustizia sia per l'ufficio giudicante che requirente, ricerca che dura da anni e sta impegnando varie amministrazioni; quest'Ufficio ha segnalato nel 2023 al Ministero di Giustizia che in sede del sopralluogo dei tecnici del demanio, avvenuto ancora nel 2021, non sono stati calcolati gli spazi corrispondenti al numero del personale amministrativo e al numero dei magistrati onorari che risultano dalla pianta organica della Procura, in quanto il calcolo dei metri quadri per la Procura di Rovigo si era basato sul personale presente in servizio al momento del sopralluogo e quindi mancavano nel calcolo gli spazi per almeno altre 15 unità; in particolare risulta che lo spazio per il personale amministrativo è stato calcolato solo sui presenti all'epoca (in numero di 24) e non sulla pianta organica che è in numero di 30 unità mancando quindi nel calcolo i metri quadri per n. 6 unità di personale amministrativo, nonché per il personale tirocinante, per quello volontario e quello ministeriale di operatore tiap, pari a circa ulteriori 6 unità, personale che non si saprebbe altrimenti dove collocare; mancava altresì lo spazio da destinare ai vice procuratori onorari, calcolato solo per n.5 unità mentre in pianta organica è pari a n.8, pertanto servivano gli spazi



per n. 15 unità (n. 6 personale amministrativo, n. 6 personale tirocinante, volontario e tiap, n. 3 VPO); il Ministero ha richiesto l'invio di nuovi quadri esigenziali, che sono stati inviati per conoscenza anche alla Procura Generale.

Si segnala altresì che quest'Ufficio ha solo una unità esterna tiap in formale assegnazione (anche se di fatto ne ha in utilizzo due unità esterne Tiap, in quanto una, in formale destinazione al Tribunale, è stata dal Tribunale destinata alla Procura per poter avere un numero sufficiente di tiapizzazioni giacchè altrimenti la sola unità della Procura non è in grado di digitalizzare in tiap un numero sufficiente di procedimenti per mantenere gli obiettivi ministeriali anche per il Tribunale dato che è necessaria la trasmissione telematica tiap dei fascicoli da parte della Procura al Tribunale; tale unità è comunque prossima ad essere richiamata in Tribunale che al momento è sfornito di personale data entry per il settore penale). La dotazione di una unica unità esterna tiap per la Procura è insufficiente allo svolgimento necessario della digitalizzazione dei procedimenti.

-impatto e aspetti applicativi della nuova circolare del CSM sulla organizzazione degli uffici di Procura-

Non si ritiene che la nuova circolare abbia – salvo che per un aspetto che si segnala alla fine – abbia un impatto significativo sulla attuale organizzazione dell'Ufficio, essendo l'attuale progetto organizzativo – che comunque dovrà essere sostituito nei tempi previsti dal CSM entro marzo del 2025 con la presentazione di un nuovo progetto secondo i format semplificati del CSM e ispirato alla nuova circolare - già improntato a principi di trasparenza e partecipazione in conformità a principi generali predefiniti, sulla base di una c.d. “gerarchia funzionale” per cui la potestà direttiva riconosciuta dal legislatore al procuratore della Repubblica, titolare esclusivo dell'azione penale, trova giustificazione in una specifica norma di legge “che, attribuendo i relativi poteri, allo stesso tempo ne traccia i limiti”, essendo comunque i poteri del procuratore della Repubblica giustificati dall'esigenza di garantire il buon funzionamento dell'ufficio e il miglior risultato del suo operato, sul piano della rispondenza alla domanda di giustizia, onde assicurare un corretto, efficace e uniforme esercizio dell'azione penale mantenendo una piena operatività nei rapporti interni e una efficiente organizzazione, privilegiando comunque il modello di partecipazione alle decisioni del dirigente dell'ufficio da parte di tutti i magistrati.

Nell'attuale progetto organizzativo sono già previsti, nell'ambito della individuazione e della adozione dei principi e criteri generali da parte del Procuratore della Repubblica, specifici momenti partecipativi, mediante apposite riunioni con i magistrati, nonché è previsto che il Procuratore tenga conto delle indicazioni emerse in tali sedi di confronto, nonché spazi partecipativi per potenziare le dinamiche relazionali del dirigente e dei sostituti procuratori, ai quali la circolare dedica una specifica



disposizione (art. 8), al pari di quelle dedicate al Procuratore della Repubblica (art. 5) e al Procuratore aggiunto (art. 6) – figura che non è prevista in questa sede data la ridotta pianta organica – norme che delineano, nelle linee essenziali, *status*, prerogative, compiti e doveri che li contraddistinguono.

Si condivide ampiamente quindi la impostazione della nuova circolare secondo cui *“le garanzie partecipative riservate ai sostituti nella fase propedeutica all’individuazione e all’adozione dei principi e dei criteri generali tendono a produrre effetti positivi anche in prospettiva funzionale, in quanto i magistrati saranno chiamati ad attenersi a modelli che essi stessi hanno concorso ad elaborare, nell’ottica di un loro coinvolgimento attivo e diretto che funga da stimolo a un esercizio della delicata funzione requirente consapevole e responsabile”*.

La circolare ha anche rivisitata la disciplina dei visti (art. 20), puntualizzandone la sola finalità conoscitiva, in ordine alla esatta applicazione, da parte dei sostituti, dei principi definiti in via generale e dei criteri specificati nell’atto di assegnazione di cui all’art. 2, co. 2, d. lgs. n. 106/2006 : anche per questo aspetto l’attuale progetto organizzativo è già improntato su tale linea.

Nella nuova circolare è stato precisato che, in caso di perdurante contrasto fra il procuratore e il sostituto rispetto all’atto da sottoporre al visto, fermo il potere di revoca nei casi previsti dall’art. 2 d. lgs. n. 106/2006 e dall’art. 23 della presente circolare, il primo resti libero di non apporlo e, d’altro canto, il secondo conservi la titolarità del procedimento per l’ulteriore corso. Il successivo comma 5 prevede che di tale interlocuzione il procuratore della Repubblica dia atto con separato provvedimento.

Al pari l’attuale progetto organizzativo di quest’Ufficio contempla gli altri momenti di confronto indicati nella nuova circolare, considerati strumenti complementari di confronto, quali le *“comunicazioni”* (art. 21) e gli *“altri oneri informativi”* (art. 22) che il Procuratore può prevedere a garanzia del corretto, puntuale e uniforme esercizio dell’azione penale, sia in linea generale, che all’atto dell’assegnazione o anche in un momento successivo.

Per quanto concerne l’istituto della revoca – art. 23 corrispondente all’art.15 nel testo previgente della circolare – sono confermati i presupposti del potere di revoca del procuratore, richiamando il testo dell’art. 2 co. 2 del d. lgs. n. 160/2006: se il magistrato non si attiene ai principi e ai criteri definiti in via generale o integrativi indicati all’art. 2 della medesima circolare e richiamati nel progetto organizzativo (art. 11, co. 3, n. 15) oppure insorge tra il sostituto assegnatario e il procuratore della Repubblica o tra i magistrati coassegnatari un contrasto circa le modalità concrete della loro applicazione, il procuratore, con provvedimento motivato, sentito il collega, può revocare l’assegnazione del procedimento in questione. Nella assegnazione per la trattazione di un procedimento il procuratore della Repubblica può fissare principi e criteri da definirsi o in via generale o con l’atto di assegnazione e la revoca dell’assegnazione, quindi, si pone come corollario



della titolarità esclusiva dell'azione penale, che non consente al sostituto di percorrere itinerari diversi da quelli prestabiliti. Il potere di revoca è quindi collegato a casi specifici individuabili nell'insorgenza di questioni relative a modalità di esercizio dell'attività di indagine o di positivo esercizio dell'azione penale, con obbligo per il Procuratore della Repubblica di informare il Procuratore Generale presso la corte d'appello prima di adottare il provvedimento di revoca, onere informativo diretto a consentire l'attivazione dei poteri previsti dall'art.6 d. lgs. n. 106/2006 anche per favorire soluzioni condivise, attivandosi attraverso atti di impulso.

Si segnala invece che l'aspetto critico della nuova circolare, come emerso anche nel corso dell'incontro organizzato dal CSM per i capi degli uffici requirenti, è quello della procedura indicata per procedere a modifiche del progetto organizzativo che siano necessitate da mutamenti, anche minimi, che subentrano nell'ufficio (ad esempio il trasferimento di un magistrato che obblighi ad un mutamento dei gruppi di lavoro): la procedura per la variazione è analoga a quella della adozione del progetto e ciò complica e allunga notevolmente i tempi, "ingessando" di fatto l'ufficio siano al completamento della procedura, mentre sarebbe stato più idonea una procedura più snella.

-aspetti problematici nell'applicazione, da parte degli uffici di Procura di primo grado e delle Procure generali, della riforma Cartabia, in relazione a i profili procedurali e organizzativi, nonché ai rapporti con gli uffici giudicanti, dando conto del seguito agli orientamenti in tema di applicazione del d.lgs n.150/2022 : iscrizione delle notizie di reato; conclusione delle indagini preliminari; avocazione e controlli da parte del giudice,

Quest'Ufficio in tema di meccanismi che consentano una migliore visibilità del rispetto dei termini alla Procura Generale ha precisato che è favorevoli al meccanismo (descritto in una proposta della Procura di Brescia) di apertura di visibilità a SICP alla Procura Generale quando i termini di cui all'art.415 ter cpp sono scaduti, meccanismo che si ritiene utile; al pari si è precisato che quest'Ufficio è comunque anche attualmente ben organizzato con il sistema attuale del Distretto che consente di monitorare nel seguente modo gli obblighi di cui agli artt. 407 bis, 412, 415 bis, 415 ter cpp e 127 disp.att.cpp così come modificati dal D. Lgs n.31/2024 e con riserva di eventuali ulteriori disposizioni organizzative in caso di comunicazioni che possano pervenire dalla Procura Generale.

Si precisa che in considerazione dell'obbligo di legge di cui all'art.127 disp. att. cpp ogni mese le segreterie dei pubblici ministeri trasmettono al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia i dati di cui al comma 3 dell'art.127 disp. att. cpp relativi ai procedimenti indicati alle lett. a) e b) dell'art.127 disp.att.cpp da raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi; le singole segreterie



provvedono in particolare, con la supervisione dei singoli magistrati titolari e del funzionario delle segreterie penali, a compilare i suddetti elenchi, che vengono a cura del Direttore Amministrativo inviati ogni mese entro il giorno 5 del mese successivo alla scadenza del mese al Procuratore Generale (gli elenchi inviati sono altresì posti in visto al Procuratore della Repubblica). In ragione di tale obbligo le singole segreterie compilano in maniera dettagliata e puntuale i quadri del SICP provvedendo ad indicare correttamente nelle relative maschere i procedimenti per i quali sono stati depositati dal magistrato titolare in segreteria l'avviso 415 bis (in corso di notifica o con gli adempimenti successivi alla notifica), la richiesta di data udienza (non ancora evasa da parte del tribunale o già evasa con decreto di citazione ancora da compilare), la richiesta di archiviazione (ancora da scaricare), nonché ogni altro provvedimento che consenta di considerare il procedimento già concluso anche se non ancora scaricato a SICP.

Si precisa anche che in considerazione della attuale impossibilità di estrarre informaticamente in maniera agevole e immediata i dati di cui al comma 3 dell'art.127 disp. att. cpp sopra, mancando un adeguamento del sistema informatico e delle relative query, nonché in attesa di eventuali diverse disposizioni organizzative che potranno essere date dalla Procura Generale di Venezia (tenuto conto degli esiti della riunione distrettuale del 17/4/2024 e della successiva nota della Procura Generale inviata sul tema a tutte le Procure del Distretto), stante la difficoltà delle segreterie che dovrebbero estrapolare i dati esaminando ciascun procedimento non essendo previsto una diversa agevole estrazione informatica, sottraendo così tempo ad altri adempimenti urgenti anche in considerazione della mancanza di personale amministrativo, i dati suddetti non sono, per ora e allo stato, estratti manualmente con esame di ciascun procedimento, per cui sono trasmessi solo quelli che si riesce ad estrarre per mezzo del sistema informatico attuale e delle query esistenti.

Si continuano anche a trasmettere alla Procura Generale i dati che già si stavano trasmettendo con il sistema precedente che comprendeva il numero di procedimento, la data di iscrizione, la data di scadenza indagini, il nome del magistrato titolare, il nome e cognome dell'indagato, il titolo del reato, il periodo di consumazione del reato, le note e osservazioni;

E' stata comunque data disposizione che i dati completi di cui al comma 3 dell'art.127 disp att cpp siano estratti manualmente e trasmessi comunque nel caso di richiesta che pervenga dalla Procura Generale di Venezia in relazione ai singoli procedimenti scaduti e di cui la Procura Generale richiede informazioni.

A norma dell'art. 415 ter cpp alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2 cpp, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione e non ha già disposto



la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata in segreteria; le segreterie dei pubblici ministeri, con la supervisione dei magistrati titolari e del funzionario responsabile delle segreterie penali, hanno obbligo di notificare con tempestività (nella norma è detto "immediatamente") l'avviso dell'avvenuto deposito della documentazione dei procedimenti a norma dell'art.415 ter cpp alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini; copia dell'avviso è comunicata al Procuratore Generale di Venezia (in base agli esiti della riunione distrettuale del 17/4/2024 è stata indicata dalla Procura Generale una PEC dedicata; prima della indicazione della PEC dedicata da parte della Procura Generale, le copie degli avvisi di deposito dovevano essere inviate al consueto indirizzo PEC della Procura Generale). Nell'avviso di deposito è precisato l'avvenuto deposito della documentazione e che vi è la facoltà di esaminarla ed estrarne copia, nonché l'indicazione della facoltà di cui al comma 4 del medesimo articolo, ossia che la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice per le indagini preliminari di valutare le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non siano giustificate, di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale; dell'avvenuto avviso di deposito è fatta menzione nel SICP.

I magistrati titolari per i procedimenti che riguardano reati prioritari – secondo il progetto organizzativo – devono inviare al Procuratore della Repubblica alla scadenza del termine di riflessione di cui all'art.407 bis comma 2 cpp una sintetica nota scritta con la quale lo informano dei motivi per cui il procedimento è scaduto e delle iniziative che hanno intrapreso o stanno intraprendendo per la tempestiva definizione, nonché lo notizieranno della avvenuta definizione.

Si ricorda anche che per procedimenti iscritti dopo il 30/12/2022 il termine di scadenza indagini a norma del vigente art.405 cpp è divenuto un anno dalla data di iscrizione della singola persona indagata per ciascun delitto iscritto ovvero un anno e sei mesi per i delitti di cui all'art. 407, comma 2 cpp, nonché sei mesi per le contravvenzioni e che, come è noto, nella vigenza delle precedenti norme processuali, ante riforma Cartabia, il Consiglio Superiore della Magistratura con risoluzione del 16 novembre 2017 (art.21.2) e con risoluzione successiva del 18 maggio 2018 aveva precisato che per considerare l'indagine scaduta, ai fini della valutazione di una eventuale avocazione, occorre una valutazione sempre in concreto dei presupposti e che non sono quindi da considerare scaduti i procedimenti, con la correlativa 'inerzia' del titolare dell'azione penale, quelli per cui vi è una stasi necessitata dall'attesa di una decisione del giudice o di un adempimento procedurale, quali ad esempio:



1. l'attesa della determinazione della data dell'udienza ex art. 160 d. lgs. 28 luglio 1989, n. 271 nei procedimenti a citazione diretta a giudizio;
2. l'attesa di decisione sulla richiesta di misura cautelare, personale e/o reale;
3. l'attesa della conclusione dell'incidente probatorio eventualmente richiesto;
4. l'attesa del compimento di accertamenti tecnici, tempestivamente disposti;
5. l'attesa degli adempimenti di cui all'art. 408 c.p.p., in caso di richiesta di archiviazione con avviso alla persona offesa, ovvero l'attesa del completamento dell'iter procedurale dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p.;
6. l'attesa dell'informativa finale e riepilogativa delle risultanze delle investigazioni tempestivamente delegate alla polizia giudiziaria – se opportunamente sollecitata, in vista delle scadenze di legge – ovvero dell'esito delle ricerche della persona sottoposta alle indagini;

Il CSM e la giurisprudenza di merito e di legittimità hanno precisato che nei procedimenti complessi caratterizzati da successive iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. di ulteriori indagati o di altri reati, quale *dies a quo* va considerata l'ultima iscrizione e dunque rileverà la scadenza dell'ultimo periodo di indagine ovvero la conclusione dell'iter procedurale dell'ultimo avviso ex art. 415 bis c.p.p., dovendosi compiere un'unica e complessiva valutazione.

- *“Attuazione della disciplina in materia di tutela degli interessi finanziari UE e rapporti con il Procuratore europeo, per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, la trattazione dei procedimenti e i rapporti con la polizia giudiziaria”-*

Questo Ufficio con apposite direttive mira a realizzare una attenta dinamica organizzativa per la puntuale osservanza delle comunicazioni che necessitano alla Procura Europea in caso di reati di competenza della stessa e degli adempimenti relativi, inviando altresì materiale utile¹ per inquadrare

¹tra cui DIRETTIVA (UE) 2017/1371 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, il DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 9, le Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO». (21G00012) note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/2022) (GU n.30 del 05-02-2021), la delibera CSM 28/7/21 su organizzazione uffici di Procura in rapporto alla Procura Europea, il Modulo per comunicazione reato, la Circolare Comando Generale della Guardia di Finanza 28/5/21.



la materia dei reati di competenza della Procura europea e degli adempimenti che devono essere attivati.

Va ricordato che il Ministero ha comunicato che il registro di annotazione temporanea notizie EPPO non era operativo; si segnala altresì che l'art. 14 del decreto legislativo 9/2021 disciplina la comunicazione e l'iscrizione delle notizie di reato di competenza della Procura europea prevedendo che, quando le stesse abbiano ad oggetto infrazioni in relazione ai quali la Procura europea potrebbe esercitare la sua competenza, esse siano presentate o trasmesse, oltre che al pubblico ministero nazionale, al procuratore europeo delegato, essendo la scelta del legislatore nel senso della "doppia comunicazione", con una copia indirizzata dunque anche alla procura nazionale territorialmente competente in contemporanea alla comunicazione destinata all'EPPO ; tale scelta si è ritenuta non confliggente con il regolamento, però occorre evitare la formazione di fascicoli nazionali "paralleli" prima che la Procura europea venga ad assumere le proprie determinazioni quanto all'esercizio della propria competenza, decidendo se avocare il caso o restituirlo alle autorità nazionali.

Come è noto, nell'attesa della decisione da parte dell'EPPO sull'esercizio del diritto di avocazione del caso, che secondo il regolamento deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre cinque giorni dal ricevimento delle informazioni, la Procura nazionale deve limitarsi a disporre l'annotazione della notizia di reato in un apposito e separato registro, tenuto in forma automatizzata, istituito a livello nazionale con decreto del Ministro della giustizia nei trenta giorni successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo ; nel caso in cui il pubblico ministero nazionale debba però procedere al compimento di atti urgenti, o vi sia comunque motivo di ritenere che un ritardo nell'avvio delle indagini possa comprometterne l'esito, dovrà allora comunque provvedersi agli adempimenti previsti dal primo comma dell'art. 335, comma 1, cpp, iscrivendo immediatamente la notizia di reato a "modello 21" o a "modello 44", a seconda che gli autori siano o meno conosciuti; egualmente dovrà immediatamente provvedersi alle iscrizioni previste dall' art. 335 cpp, nel caso in cui la Procura europea abbia comunicato che non intende esercitare la sua competenza e, in ogni caso, decorsi trenta giorni dalla indicata annotazione nel registro "di transito"; il pubblico ministero è comunque tenuto ad informare la Procura europea dell'avvenuta iscrizione del procedimento così come dell'avvio delle indagini preliminari nei casi del compimento di atti urgenti o di *periculum in mora*.

Quest'Ufficio si attiene rigorosamente alle procedure sopra indicate.

-"reati in materia di violenza di genere, con particolare riferimento alla commissione di femminicidi, dando conto degli aspetti organizzativi degli uffici, della conclusione di protocolli con altre istituzioni, delle problematiche emerse nell'attuazione della disciplina di cui alle leggi 122 e 168 del 2023, del numero e dell'esito dei procedimenti, incluse le misure cautelari adottate,"



Si rimanda ai dati statistici sopra esposti in materia di violenza di genere.

Si precisano altresì i dati relativi al I° e II° trimestre 2024, già inoltrati a codesto Ufficio con file excell a cura della segreteria amministrativa:

	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE
Custodia cautelare in carcere	0	0
Arresti domiciliari	0	n. 2 (di cui n. 1 con braccialetto)
Divieto di avvicinamento alla P.O.	n. 2 con braccialetto n. 3 senza braccialetto	n. 3 Senza braccialetto
Allontanamento casa familiare	n. 2 (di cui n. 1 con braccialetto)	n. 6 (di cui n. 1 con braccialetto)
Aggravamento misura		1 (allontanamento casa familiare + div. avvicinamento + braccialetto modificata in custodia cautelare in carcere)
Richieste di misura rigettate dal Gip-Tribunale	1	2



	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE
Rich. Misure cautelari nel termine di 30 gg	7	11
a) Proc. iscritti per delitti art. 362, comma 1, ter cpp	121	135
b) Num. Proc. eseguita audizione nel termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato	70 assunti da PG	73 assunti da PG
c) Num. Proc. disposto di non procedere all'audizione P.O.	51 (di cui n. 1 per irreperibilità della P.O.)	62
d) Num. Proc. Audizione dopo scadenza termine 3 gg.	0	0

Si osserva altresì che nella maggior parte dei casi i magistrati hanno ritenuto che non fosse necessario sentire nei tre giorni la p.o..

Va anche osservato che nei casi in cui il magistrato ha valutato che era necessario sentire la p.o., quasi sempre non ha proceduto ad assumerla direttamente, ma ha delegato la polizia giudiziaria a provvedere con delega fatta tempestivamente nei tre giorni dalla iscrizione (la p.g. ha provveduto poi con celerità ma ovviamente non sempre entro i tre giorni dalla iscrizione in ragione anche della tempistica di ricezione della delega e della organizzazione della pg).

Per quanto concerne i motivi di non assunzione, gli stessi sono stati esplicitati per iscritto, come da direttiva interna disciplinata da apposito ordine di servizio, con provvedimento che rimane agli atti del procedimento².

In molti casi il magistrato non ha provveduto alla assunzione nei tre giorni perché la p.o. era già stata sentita in modo esauriente dalla polizia giudiziaria all'atto della denuncia e quindi non la si voleva esporre ad una reiterazione che si poteva tradurre in vittimizzazione secondaria, ritenendo comunque il magistrato che la denuncia o la querela in atti fosse esaustiva per le finalità investigative.

² come è noto per le fattispecie oggetto di iscrizione ricomprese nell'elencazione di cui agli artt. 347 comma 3, 362 comma 1 ter c.p.p., in relazione alle quali il dato normativo impone di procedere all'escussione della persona offesa ovvero del soggetto denunciante/querelante entro giorni tre dall'iscrizione del procedimento, salvo che sussistano "imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa"

In altri non è stato provveduto perché la persona offesa era minorenni e doveva essere sentita con le modalità tutelanti di cui all'art. 351 comma 1 ter c.p.p., non compatibili con la brevità del termine di cui all'art. 362 comma 1 ter c.p.p.; in altri ancora la persona offesa versava in condizione di particolare vulnerabilità ex art. 90 quater c.p.p. e doveva essere sentita con le modalità tutelanti di cui all'art. 351 comma 1 ter c.p.p., non compatibili con la brevità del termine di cui all'art. 362 comma 1 ter c.p.p.; oppure sussisteva la necessità di procedere ad attività investigative il cui espletamento avrebbe potuto subire nocumento nell'ipotesi di immediata escussione della persona offesa ovvero avrebbe esposto la stessa al rischio di rendere ulteriori contributi dichiarativi, in violazione delle previsioni di cui all'art. 20 lett. b) della direttiva 212/29/UE, introdotta con decreto leg. 212/2015.

In altri casi ancora la persona offesa era tuttora convivente con la persona indagata e la sua escussione avrebbe potuto mettere a repentaglio la sua incolumità.

Per quanto riguarda la richiesta di misura cautelare nei 30 giorni, si osserva che i casi in cui i magistrati hanno chiesto misura cautelare nei 30 giorni sono pochi.

Spesso hanno ritenuto invece di non richiedere alcuna misura nei 30 giorni, esplicitando la valutazione con provvedimento scritto posto in visto al Procuratore e che rimane agli atti del procedimenti, sul presupposto che gli indizi raccolti non fossero, allo stato della valutazione, da considerare gravi, alla luce di emergenze indiziarie incomplete o discordanti che necessitavano approfondimenti oppure perché occorreva valutare l'esito di accertamenti investigativi in corso, per soppesare la consistenza del portato dichiarativo in atti.

In molti casi la motivazione era che mancava la procedibilità per le ipotesi delittuose a querela; in altri casi era perché si attendeva l'esito dell'incidente probatorio richiesto al GIP ovvero la definizione di parte dell'indagine per cui era stata richiesta archiviazione parziale.

In altrettanti frequenti casi il magistrato titolare riteneva che le condotte non risultassero, allo stato della valutazione, in attualità pericolose o reiterabili, in quanto vi erano circostanze specifiche - esplicitate nel provvedimento - in tal senso.

Per ciò che concerne lo schema trimestrale da mandare, che sarebbe da implementare ora anche con il numero dei procedimenti e la tipologia delle misure, si osserva che tale adempimento si traduce in un onere statistico ulteriore che costringe le segreterie, con il monitoraggio dei sostituti sull'implementazione corretta dei file excell (e anche del Procuratore), ad un adempimento in più defaticante, stante la nota carenza degli organici.

Si precisa altresì che la tipologia delle misure cautelari richieste va ricercata manualmente esaminando i singoli procedimenti a sicp non essendo possibile una estrazione statistica per quelle non coercitive, per cui ciò richiedere una analisi a sicp che costringere le segreterie, già a corto di personale, a tralasciare altri incombenti urgenti.



Si conferma inoltre quanto già segnalato per le vie brevi, ossia che gli adempimenti, monitorati per mezzo del file excell, imposti dalla normativa – ossia la verifica dell'osservanza o meno dei 3 giorni per sentire la p.o. e dei 30 giorni per la valutazione in merito alla richiesta o meno di misura cautelare - spinge i magistrati ad una sorta di meccanicismo simile ad una catena di montaggio, che se per un certo verso forse può aiutare allo smaltimento veloce degli incombenti, per altro verso porta alla c.d. "burocratizzazione del fascicolo" perdendo di vista e tralasciando altre modalità più consone di gestione per l'ansia dei magistrati di sentirsi a posto con lo schema e con i tempi richiesti.

Gli incombenti suddetti inoltre penalizzano in modo notevole le segreterie penali comportando una ulteriore sofferenza operativa (quest'Ufficio ha una carenza di oltre il 30% del personale amministrativo e di oltre il 33,3% di personae di magistratura).

Si ritiene in definitiva che tali incombenti c.d. di codice rosso si traducano di fatto in obblighi che non sempre realizzano una reale tutela delle persone offese.

Per quanto concerne le modalità organizzative adottate alla luce dell'entrata in vigore delle leggi n. 122³ e 168⁴ del 2023, si rimanda alle note già inviate alla Procura Generale che danno conto del rispetto delle procedure decise a livello distrettuale.

Le modalità di iscrizione e trattazione delle notizie di reato in materia di violenza di genere sono state regolate, per quanto concerne l'organizzazione interna della Procura di Rovigo, dall'ordine di servizio n. 13/2023 del 17 maggio 2023 e dal Progetto Organizzativo, nonché dagli OdS successivi, tra cui OdS n. 1/2024.

Le notizie di reato di c.d. codice rosso vengono tempestivamente scaricate e portate all'attenzione del magistrato di turno esterno, che provvede a disporre tempestiva iscrizione assegnandola a sé stesso (dal mese di luglio 2024 sono stati sciolti i gruppi di lavoro in quanto si è rimasti solo in n.4 sostituti). Subito dopo il PM di turno esterno valuterà e disporrà per iscritto, possibilmente il giorno dell'iscrizione della notizia di reato e, in caso di impossibilità per altre incombenze del turno esterno o per la sua presenza in udienza, comunque con tempestività appena gli è possibile, le prime indicazioni operative da farsi, direttamente o per delega alla polizia giudiziaria, e in particolare l'esame entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della persona offesa e di chi ha presentato

³ Si ricorda che la L.n.122/23 da un lato ha previsto la possibilità di revocare l'assegnazione del procedimento al magistrato titolare da parte del Procuratore della Repubblica nel caso di mancato rispetto del termine dei tre giorni per l'assunzione delle informazioni da parte delle vittime dei reati di codice rosso e, dall'altro, ha previsto che i Procuratori Generali presso le Corti d'Appello, nell'ambito del loro generale potere di vigilanza, acquisiscano con cadenza trimestrale dalle Procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro cui devono essere assunte tali informazioni e che gli stessi inviino al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione una relazione almeno semestrale sul punto.

⁴ art.362 bis c.p.p. Introdotto dall'art. 7, comma 1 della L. 24 novembre 2023, n. 168 "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica";



denuncia, salvo che la deposizione della p.o. sia già esaustiva, al fine di evitare il reiterarsi di assunzioni della p.o. che possono determinare anche inquinamento del ricordo, inutili contraddizioni e il fenomeno della c.d. vittimizzazione secondaria dovuto alla sofferenza di ripetere circostanze dolorose, nonchè salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa (nel qual caso il magistrato emetterà comunque provvedimento scritto motivato con cui darà conto delle ragioni per le quali non ritenga necessario disporre l'audizione).

Il PM di turno esterno dispone altresì anche in relazione ad altre urgenze evidenziate nella notizia di codice rosso (ad esempio richiede misura cautelare urgente o dispone perquisizione o sequestro).

Tali procedimenti restano ora assegnati al magistrato di turno esterno (in precedenza venivano inviati ai magistrati del gruppo codice rosso dopo la trattazione delle urgenze).

Il Procuratore, oltre ad aver invitato i Sostituti Procuratori al rispetto rigoroso del termine dei tre giorni di cui all'art. 362 co. 1 ter c.p.p., nonché a precisare in un foglio allegato alla scheda di iscrizione dei procedimenti, in una parte apposita, così da poter essere di facile evidenza, se sia stata disposta l'audizione della persona offesa o sia stato emesso provvedimento in cui si dia conto delle ragioni per le quali non ha ritenuto necessario disporla, ha rappresentato ai magistrati che, allo stato e salve diverse indicazioni che perverranno dalla Procura Generale, alla luce della previsione di cui alla l. 122/2023, stante l'impossibilità di operare controlli più capillari di tipo statistico per mezzo di estrattori dal SICP non essendovi ancora i sistemi informatici adeguati a ciò, il controllo del Procuratore sul rispetto del termine sarà operato, da un lato, attraverso la presa visione dei procedimenti inviati per i visti, dall'altro attraverso gli assenti previsti dalla normativa in caso di richieste cautelari previsti dal progetto organizzativo, nonché, dall'altro, attraverso le interlocuzioni frequenti che vi sono tra il Procuratore e tutti i Magistrati dell'Ufficio sia quotidiane e informali sia attraverso le riunioni dei magistrati sul tema che periodicamente saranno indette.

Il Procuratore esercita l'ordinaria vigilanza sull'osservanza del termine previsto dall'art. 362, comma 1-ter, c.p.p., assicurata, oltrechè con la compilazione dei file excell richiesti dalla Procura Genrale, anche con le modalità seguenti:

- a)- vigilanza sulla verifica dell'osservanza della direttiva alla polizia giudiziaria;
- b)- vigilanza sull'iscrizione delle notizie di reato;
- c)- frequenti colloqui con i magistrati, sia nell'ambito dei procedimenti cui *riferire*, sia per le più svariate evenienze;
- d)- ogni altra modalità utile per la piena conoscenza dell'andamento dei procedimenti cd codice rosso fin dalla loro iscrizione;



Vi è anche una vigilanza successiva, che conferma l'osservanza del termine, attraverso l'esame dei fascicoli su cui viene apposto l'assenso alle misure cautelari o il visto.

E' stato altresì disposto con OdS n.1/24, ad integrazione di quanto indicato nell'OdS 13/2023 e del Progetto organizzativo paragrafo gruppi specialistici, nel gruppo specialistico n.1 "Reati codice rosso e reati fasce deboli" (si ricorda, come detto sopra, che dal 1/7/24 non vi sono più i gruppi di specialità e tutte le notizie sono distribuite tra tutti i 4 magistrati in servizio, i codici rossi sono assegnati al PM di turno esterno essendo trattati come urgenze; i gruppi saranno ricostituiti appena la pianta organica dei magistrati sarà interamente coperta con l'arrivo dei MOT, si presume alla fine del 2025) rientrano anche i delitti indicati dall'art. 362 bis c.p.p. che non sono stati già ricompresi nel suddetto gruppo, ossia il delitto di cui all'articolo 575, nell'ipotesi di delitto tentato, i delitti di cui agli artt. 610, 612, secondo comma, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti; è previsto che i Magistrati della Procura, titolari del procedimento iscritti per i delitti di cui agli artt.362 comma 1 ter e bis cpp, debbano provvedere alla tempestiva tenuta e compilazione, coadiuvati dalla propria segreteria penale e dai propri affiancati, di un modulo in cui inserire per ogni singola notizia di reato prevista dagli artt. 362 comma 1 ter cpp e 362 bis c.p.p., i dati che indichino il rispetto dei tre giorni entro i quali procedere all'assunzione della p.o. ovvero della valutazione nei casi indicati dall'art.362 comma 1 ter cpp di non procedere all'assunzione nel caso sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa; nonché i dati che indichino il rispetto nei trenta giorni della valutazione di chiedere o meno una richiesta di misura cautelare personale; tali moduli devono essere conservati informaticamente presso la singola segreteria del magistrato e posti in visto in cartaceo al Procuratore alla fine di ogni trimestre a cura del responsabile delle segreterie penali, cui le singole segreterie invieranno i dati cumulativi; il Magistrato titolare e la relativa segreteria avranno il compito di compilare il modulo e indicare gli adempimenti operati sia ai sensi dell'art. 362 comma 1 ter cpp che art.362 bis cpp anche se il procedimento poi verrà assegnato ad altro magistrato (ad esempio il pm di turno esterno, originario titolare, nel caso decida, dopo aver espletato le urgenze del turno esterno, di non trattenere in carico il procedimento, ma lo invii al Procuratore per la assegnazione a magistrato del gruppo specialistico 1, compilerà ugualmente il modulo ai fini della verifica dell'adempimento di cui all'art.362 comma 1 ter cpp e qualora abbia ritenuto di richiedere la misura cautelare, così come indicato nell'OdS n.13/2023 nel casi di particolare urgenza, compilerà anche il modulo nella parte relativa alle misure cautelari anche se ancora non è scaduto il termine dei trenta giorni) e il nuovo titolare procederà a sua volta a completare/integrare il modulo con gli adempimenti eventualmente successivi relativi alla richiesta di misura



cautelare o alla valutazione di non richiesta nei trenta giorni; il singolo Magistrato titolare che nei procedimenti suddetti valuta di non richiedere la misura cautelare personale entro 30 giorni dalla iscrizione, deve redigere un sintetico provvedimento alla scadenza del termine dei trenta giorni in cui indicherà le ragioni di tale valutazione negativa, provvedimento da porre in visto al Procuratore entro 48 ore dalla emissione assieme agli atti del procedimento e che rimarrà nel fascicolo e che dovrà essere, come gli altri atti indicizzato, nonché sarà fatta indicazione della emissione del provvedimento nelle annotazioni in SICP; sarà altresì compilato (e conservato sia informaticamente che in cartaceo) dalle singole segreterie penali con la supervisione dei singoli magistrati titolari alla fine di ogni trimestre il modulo (allegato all'OdS 1/24) che occorre inviare alla Procura Generale per la relazione trimestrale dei dati relativi ai procedimenti penali di cui all'art. 362 bis cpp (trattasi di modulo inviato dalla Procura Generale alle singole Procure del Distretto), il quale sarà posto in Visto cartaceo al Procuratore; il Direttore amministrativo e il Funzionario responsabile delle segreterie penali avranno il compito della supervisione di tali adempimenti al fine del coordinamento tra segreterie anche per poter inviare un unico modulo trimestrale riassuntivo di tutti i procedimenti dell'Ufficio così come richiede la Procura Generale e al fine del rispetto dei termini di invio trimestrale alla Procura Generale di tali dati con protocollo riservato.

- *Reati concernenti gli infortuni sul lavoro e corrispondenti illeciti "231", ivi compresi le lesioni e i decessi per tale causa, esplicitando le modalità organizzative adottate dagli uffici per il contrasto di tale fenomeno, ivi compresa l'adozione di protocolli operativi e buone prassi, il numero e l'esito dei relativi procedimenti;*

-

Si rimanda ai dati statistici sopra esposti in materia di infortuni sul lavoro e violazione normativa in materia di lavoro. Per quanto riguarda protocolli operativi e buone prassi, si fa presente che non sempre vi è automatica iscrizione dell'ente per i reati di cui agli artt. 589 e 590 cod. pen. se commessi in danno di lavoratori vittime di infortuni sul lavoro e malattie professionali come conseguenza di violazione delle norme a tutela della loro salute (art. 25 septies) in quanto si valuta la concreta esigenza di iscrizione dell'ente non provvedendo ad iscrivere in modo sistematico. Come è noto secondo alcuni il provvedimento del PM dovrebbe essere contestuale alla iscrizione nel registro della notizia di reato (sia contro noti che contro ignoti non ostandovi la normativa di settore, che ammette possa procedersi anche in caso di non identificazione del reo), mentre secondo l'interpretazione maggiormente accreditata la iscrizione dell'ente resta scelta discrezionale del PM e deve giungere quando vi sono elementi di responsabilità organizzativa che emergono in sede di indagine penale,



ossia quando si accerti che l'incidente lavorativo non era avulso da un contesto di non idonea valutazione del rischio e si accerti la c.d. colpa di organizzazione .

In caso di iscrizione immediata, ossia automatica, si consentirebbe però all'ente di partecipare direttamente a tutti quegli accertamenti investigativi che possono richiedere contraddittorio, come visite mediche, ispezioni, esperimenti , oltre che interloquire col PM attraverso memorie e istanze. Come protocollo operativo il PM delega accertamenti alla pg nel caso il quadro indicato nella prima informativa non sia chiaro o completo, anche al fine di appurare se sussistano presupposti per richieste cautelari a carico dell'ente nei casi di gravità del fatto e del quadro indiziario, nonché del pericolo del ripetersi di fatti analoghi a quelli per cui si procede. Come è noto la valutazione nella materia di cui al decreto 231/2001 si svolge previa instaurazione di contraddittorio tra le parti, dovendo l'organo giudicante richiesto dal PM della misura cautelare fissare innanzi a sé udienza camerale (art. 47) per la audizione delle diverse posizioni e l'esame del quadro istruttorio allo stato esistente, per cui può accadere che attraverso lo sviluppo del contraddittorio siano meglio inquadrare le esigenze che il PM aveva posto inizialmente a fondamento della domanda cautelare oppure dette esigenze si considerino attenuate o eliminate. Può anche accadere che in presenza della istanza del Pm, la difesa dell'ente rappresenti la intenzione di intraprendere una serie di iniziative volte alla adozione di efficace modello organizzativo di prevenzione del rischio criminoso e/o la messa in opera di modifiche gestionali dell'impianto produttivo in tempi concordati per adeguare il livello di sicurezza in azienda a quello non riscontrato dagli investigatori in occasione dell'accesso a seguito dell'incidente professionale. Qualora i problemi originariamente riscontrati nell'azienda si eliminino per effetto della attività dei responsabili dell'ente, sarà necessario verificare in concreto con sopralluoghi e ispezioni da parte della p.g. delegata la effettiva eliminazione del rischio. La immediata iscrizione dell'ente vi sarà quando risulti la totale assenza di moduli organizzativi di prevenzione del rischio professionale, mentre quando il modello è disponibile occorre verificare in concreto la valutazione del rischio specifico a fini di prevenzione, nonché la attualità e l'aggiornamento del modello stesso in relazione alla evoluzione e alle dinamiche aziendali, All'esito di queste verifiche, se ad esito negativo, va disposta iscrizione dell'ente. Appare quindi opportuno il differimento della iscrizione dell'ente in quanto – secondo parte prevalente della giurisprudenza e della dottrina – un singolo incidente non sempre è espressione di problemi del sistema all'interno della azienda e di deficit organizzativo dell'ente; occorre anche verificare il vantaggio o l'interesse perseguito dall'ente in caso di violazione delle regole cautelari. Va tenuto conto anche che in sede processuale è previsto il *simultaneus processus* ai fini dell'accertamento sia della responsabilità penale che amministrativa, per cui occorre comunque analizzare con estrema attenzione la necessità di una contemporanea iscrizione dell'ente al momento della iscrizione della notizia di reato sia contro noti che contro ignoti.



Ai fini della individuazione delle responsabilità , a livello investigativo serve una scrupolosa analisi da parte del PM dell'organigramma aziendale e delle deleghe se esistenti i cui confini sono stati peraltro chiariti dall'art 16 decreto legislativo n. 81 del 2008. L'evento verificatosi va analizzato anche dal punto di vista del livello dirigenziale al fine di vedere se vi fosse la possibilità di prevenirlo mediante la gestione del rischio a monte e occorre non operare automatismi nelle attribuzioni di responsabilità al fine di evitare responsabilità oggettive da posizione, soprattutto in contesti societari complessi, articolati su più unità produttive, che possono anche essere in parte dislocate all'estero. Va quindi esaminata la organizzazione interna alla struttura , ricercando il livello dirigenziale che risultava in condizione di prossimità al contesto produttivo presso il quale si è verificato l'incidente lavorativo giacché questo livello è quello solitamente in grado di percepire in tempo reale la situazione di rischio e di valutare le modalità per prevenire l'incidente. Il PM deve analizzare l'organigramma societario, acquisendo le visure camerali, nonché altre fonti documentali, tra cui corrispondenza mail, digitalizzazione atti fiscali e contrattuali, verbali assembleari, precedenti verbali di ispezione e prescrizione ASL, e testimoniali con audizione di colleghi dell'infortunato e di fornitori DPI della azienda, al fine di comprendere chi fosse effettivamente a dirigere la unità produttiva interessata dall'incidente e se era possibile soppesare concretamente la tipologia di rischio da fronteggiare (i rischi legati direttamente alla attività quotidiana e di routine coinvolgono tendenzialmente livelli intermedi e la direzione dello stabilimento), invece rischi connessi alle strategie di fondo dell'impresa vanno valutati in sede di vertice decisionale e finanziario dell'ente .

-reati concernenti l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro ex art.603 bis cp, ivi compresi i fatti commessi con violenza e minaccia, nonché la sussistenza, sotto tale profilo, di evidenze di fenomeni associativi, evidenziando eventuali modalità organizzative ...

Si rimanda ai dati statistici sopra esposti in materia di intermediazione illecita.

Non sono emerse in questo circondario evidenze di fenomeni associativi nel periodo considerato dalla relazione inaugurale.

- reati concernenti il fenomeno dell'immigrazione clandestina, con particolare riferimento al favoreggiamento e allo sfruttamento, al traffico di migranti, ...

Si rimanda ai dati statistici allegati del foglio excell

-reati in materia ambientale e corrispondenti illeciti "231", dando conto degli aspetti statistici, delle problematiche interpretative, investigative e procedurali relative alle varie tipologie di illeciti, nonché riferendo su fenomeni illeciti relativi alle nuove figure di reato da introdurre in sede di recepimento della Direttiva UE 1203/2024;



Si rimanda ai dati statistici sopra esposti in materia di reati ambientali.

Per ciò che concerne il recepimento della Direttiva UE 1203/2024⁵, come è noto è stato ritenuto vi fossero criticità in ordine alla sostanziale indeterminatezza della nozione di danno penalmente rilevante, nonostante il richiamo alla nozione di peggioramento qualitativo delle matrici ambientali fa sì che diventino l'oggetto materiale del reato (non gli ecosistemi) agevolando l'accertamento del fatto e circoscrivendone l'incidenza del risultato lesivo ai singoli corpi recettori (acqua, aria, suolo, ecc). L'ecosistema è indicato nelle ipotesi aggravate che puniscono più severamente gli illeciti ambientali da cui derivino o da cui possono derivare la distruzione o i danni irreversibili e duraturi ad un ecosistema (art. 8). Sanzioni più elevate vengono previste se dal fatto derivano il decesso o le lesioni gravi ad una o più persone. E' stato detto che come per le ipotesi delle lesioni ambientali irreversibili o durature, anche per i casi di conseguente morte o lesione, la struttura dell'incriminazione richiama lo schema dei reati aggravati dell'evento; l'implementazione di tale modello dovrebbe implicare l'abbandono della distinzione attualmente tracciata dal codice fra il reato di inquinamento ambientale ed il reato di disastro ambientale in quanto quest'ultimo dovrebbe assumere la forma di un'ipotesi aggravata di inquinamento ambientale, tanto rispetto alle ipotesi di maggiore offesa all'ambiente, quanto per l'ulteriore offesa ai beni della vita o dell'incolumità personale.

E' stato ritenuta altresì criticabile la scelta di restringere la portata della clausola di illiceità speciale alle sole violazioni della disciplina extra-penale a tutela dell'ambiente – problema noto -in quanto si rischia così di lasciare prive di copertura penale condotte contrassegnate dall'inosservanza di prescrizioni amministrative e legislative orientate alla tutela di interessi diversi dall'ambiente, ma in concreto lesive di quest'ultimo.

Per quanto riguarda problematiche investigative in materia di reati ambientali, occorre considerare che gli obiettivi dell'indagine penale in materia ambientale sono l'accertamento del reato e il perseguimento dei responsabili, non disgiunti dalla tutela del bene giuridico sotteso alle norme in materia: il diritto fondamentale di ognuno ad avere un ambiente salubre.

⁵ La direttiva UE 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di tutela penale dell'ambiente dell'11 aprile 2024, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 30 aprile 2024, sostituendo le precedenti direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, all'art. 1, «stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di tutelare più efficacemente l'ambiente, nonché per le misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto della criminalità ambientale e all'applicazione efficace del diritto ambientale dell'Unione», nonché elenca un'ampia serie di condotte che, se se illecite e compiute intenzionalmente, gli Stati membri sono tenuti a incriminare (artt. 3 e 4) e punire con sanzioni penali *effettive, proporzionate e dissuasive* (artt. 5-7). La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, per espressa previsione dell'art. 28 (*Recepimento*), gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 maggio 2026.



La consapevolezza degli obiettivi da perseguire dovrebbe guidare le scelte di indagine ispirate all'ottenimento di un risultato che miri anche al ripristino, quando possibile, della situazione naturale e questo è l'aspetto realmente problematico. Vi è quindi la necessità di condivisione a molteplici livelli per favorire l'effettiva eliminazione del danno ambientale causato dal comportamento penalmente illecito; serve anche per il fine sopra indicato favorire la circolazione delle notizie in materia di indagini su reati ambientali a più livelli operativi e il potenziamento investigativo sia ai fini conoscitivi del fenomeno del ciclo illecito dei rifiuti e dell'inquinamento, nonché ai fini di una efficace adozione di protocolli da parte degli uffici del distretto e forme di interlocuzione con le Procure distrettuali, nonché con la Procura antimafia. Come è noto la legge 28/6/2016 n.132 ha istituito il Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) che mira a fondere le singole componenti del preesistente Sistema delle Agenzie Ambientali, che coinvolgeva le 21 Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA), oltre a ISPRA, e a favorire la cooperazione, la collaborazione e lo sviluppo omogeneo dei temi di interesse comune dei soggetti che lo compongono, nonché ha compiti di attività ispettive nell'ambito delle funzioni di controllo ambientale, di monitoraggio dello stato dell'ambiente, di controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento, di attività di ricerca finalizzata a sostegno delle proprie funzioni, di supporto tecnico-scientifico alle attività degli enti statali, regionali e locali che hanno compiti di amministrazione attiva in campo ambientale, di raccolta, organizzazione e diffusione dei dati ambientali che, unitamente alle informazioni statistiche derivanti dalle predette attività, costituiranno riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione.

Per assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente sono istituiti i LEPTA, i *Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali*, che costituiscono il livello minimo omogeneo su tutto il territorio nazionale delle attività che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria. Le agenzie per la protezione dell'ambiente sono definite come persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile, e svolgono le attività istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei territori di rispettiva competenza. Per quanto concerne i rapporti con il personale delle Arpa in relazione alle attività di indagine, la legge n.132/2016 all'art. 14 comma 7 prevede che *"il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare, tra il personale di cui al presente articolo, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia*



giudiziaria. A tale personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza". E' molto importante considerare la qualifica di polizia giudiziaria in capo al personale ispettivo delle ARPA addetto ai controlli ambientali e tenere conto che le tecniche che si sviluppano in un'indagine ambientale richiedono tanti piani di lavoro, tradizionali e innovativi, al fine di individuare compiutamente le reali criticità dell'area oggetto dell'aggressione ambientale, sia essa un'area naturalisticamente di pregio e priva di insediamenti industriali sia invece un'area ad elevato impatto antropico, ove la verifica è notevolmente più complessa. Elemento di assoluto rilievo è inoltre la conoscenza e l'analisi del territorio coinvolto. Il valore distintivo delle aree coinvolte dal problema ambientale è solitamente attestato dall'introduzione di varie forme di tutela normativa e amministrativa, che possono variare in ragione del tipo di inserimento dell'area (in Parchi Nazionali o Regionali, siti d'importanza comunitaria, in zone di protezione speciale, in siti contaminati). Altra notevole attività investigativa con impiego di tecniche interdisciplinari può essere necessaria alla luce della complessità degli argomenti eventualmente introdotti da persone che abitano nei pressi dei territori coinvolti e che presentano esposti perché si considerano persone offese dalla problematica ambientale, la quale dal loro punto di vista presenta anche aspetti sanitari. Per effettuare la valutazione degli effetti sanitari correlati alle aggressioni all'ambiente si possono effettuare studi epidemiologici osservazionali, sia di coorte (soprattutto nel caso si abbia molto tempo, dati pregressi da confrontare e un campione molto numeroso di popolazione) che con disegno caso-controllo di popolazione. Questo approccio metodologico necessita di sintesi cartografiche che permettano di discriminare zone a diverso livello di inquinamento/esposizione rispetto alle ricadute delle emissioni e sulle quali poter "proiettare" e da qui georeferenziare i casi e i controlli. Al fine di una corretta valutazione dei dati sanitari, la qualità tecnica e l'affidabilità delle mappe di esposizione rivestono un ruolo decisivo. Particolare attenzione deve esser posta all'identificazione e scelta dei traccianti di sorgente, generalmente costituiti non da singole specie chimiche, ma piuttosto da uno spettro di sostanze che, nel loro insieme, ne rappresentano una sorta di "impronta digitale" (fingerprint). A tal fine i metodi più accreditati sono: a) modellistica previsionale, b) tecniche di biomonitoraggio.

La tecnica per una corretta valutazione degli effetti ambientali e sanitari indotti dalle emissioni inquinanti aereo disperse di una sorgente di rilevanza ambientale non si può prescindere da un'adeguata conoscenza della qualità dell'aria nel territorio di interesse. Generalmente i dati ambientali disponibili, in assenza di ricerche mirate di carattere sperimentale, sono quelli forniti dalle reti di monitoraggio chimico-fisico gestite dalle strutture ARPA e/o dal gestore stesso dell'impianto; tali reti, com'è noto, restituiscono però un quadro parziale, essendo concepite



per la misurazione essenzialmente dei macroinquinanti canonici e, recentemente, di alcuni microinquinanti di interesse sanitario; tuttavia, la complessità del comparto ambientale (aria) richiede un approccio assai più approfondito essendo decine le sostanze inquinanti nocive immesse in atmosfera dalle diverse fonti, la maggior parte delle quali sotto forma di microinquinanti organici e inorganici, molto variabile la loro distribuzione spazio-temporale (influenza dei fattori climatici), complessa la loro determinazione analitica e molte le variabili confondenti rispetto alla necessità di individuare con ragionevole certezza le cause ambientali determinanti. Va tenuto presente altresì che la complessa problematica del rapporto tra inquinamento e salute non deve né può essere ridotta o ricondotta sul piano della mera verifica del rispetto o meno dei limiti fissati dalla normativa, che peraltro e non a caso sono in continuo aggiornamento anche se sempre in ritardo rispetto alle acquisizioni della ricerca scientifica. Sul piano scientifico, inoltre, è noto, a far data sin dagli anni 70, che vi è una strettissima correlazione tra inquinamento, in principal modo da combustibili fossili, e malattie respiratorie e cardiovascolari, sia per gli effetti acuti che per quelli cronici, oltrechè per la mortalità. Va ricordato che ricondurre il rapporto tra inquinamento e salute sul piano del mero rispetto dei limiti non è corretto sul piano scientifico e non appare rispettare nemmeno la ratio cui si ispira la normativa nazionale e europea in materia di MTD (migliori tecniche disponibili) o BAT ('Best Available Techniques'), ovvero le tecniche impiantistiche, di controllo e di gestione che tra quelle tecnicamente realizzabili ed economicamente sostenibili per ogni specifico contesto-garantiscono bassi livelli di emissione di inquinanti, l'ottimizzazione dei consumi di materie prime, prodotti, acqua ed energia e un'adeguata prevenzione degli incidenti. In certe indagini occorre analizzare tutti i passaggi per le verifiche necessarie miranti ad incrociare i dati sanitari per tipi di malattie da investigare sul territorio considerato con i dati delle emissioni nelle zone di massima ricaduta della fonte di inquinamento considerata. Ogni composto emesso in atmosfera, per effetto di reazioni fisiche, chimiche, biologiche può essere trasformato, distrutto, disperso, accumulato e trasportato. I principali meccanismi di rimozione degli inquinanti atmosferici sono l'assorbimento in sistemi idrici, l'assorbimento su solidi o nel terreno, i lavaggi dell'atmosfera a seguito delle piogge e le reazioni chimiche. Il limite in concentrazione e limite massico complessivo rappresentano due modalità differenti per la conservazione ambientale, la prima è un riferimento per eventuali effetti acuti anche nel medio-breve periodo, la seconda per eventuali effetti di accumulo e durata nel medio-lungo periodo. Occorre inoltre conoscere le norme in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera.



A tal fine lo scambio-richiesta di informazioni tra Procura e istituzioni preposte alla tutela ambientale appare fondamentale per consentire la adozione di ogni misura ritenuta utile in tema di tutela ambientale⁶.

I metodi di indagine, tradizionali e/o innovativi, vanno calibrati a seconda della fattispecie ipotizzata, in relazione al tipo di sorgente inquinante, alla matrice ambientale colpita, alle caratteristiche e al tipo di trasporto dei componenti chimici dell'inquinante, essendo necessario individuare il responsabile titolare di posizione di garanzia, nonché valutare la responsabilità dell'ente ex L.231/2001, approfondendo l'esistenza di un profitto criminale in rapporto al danno causato, nonché verificando se vi sono i presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Occorre anche considerare che spesso un passo quasi obbligato nelle indagini ambientali di una certa complessità, stante le numerose difficoltà tecniche legate alle esigenze di accertamento in tempi veloci di dati che escono solitamente dal bagaglio del sapere del pubblico ministero, è la nomina di un consulente tecnico e che occorre scegliere un consulente affidabile, competente, neutrale e indipendente; ciò solo assicura la qualità del risultato e la sua spendibilità nel processo (da tener presente a tal proposito la giurisprudenza di legittimità in materia di conferimenti incarichi); è utile acquisire il curriculum del singolo consulente valutando con attenzione le competenze acquisite e precedenti incarichi svolti dal medesimo, nonché le tesi eventualmente sostenute in precedenti incarichi e lavori, al fine di escludere tesi preconcepite o coinvolgimenti politici o conflitti di interesse.

Va anche considerato che quando vi sono situazioni rischiose, complesse, incerte e opinabili che riguardano la realizzazione di un'opera o impianto o infrastruttura, l'expertise scientifica chiamata ad esprimere il proprio parere (ad esempio il parere di valutazione di impatto ambientale) si deve ispirare ai principi di precauzione, di prevenzione e di sviluppo sostenibile con totale indipendenza, massima competenza e reale neutralità.

Solo in tal modo, gli organi tecnici – in particolare quelli delle Commissioni tecniche nazionali, regionali, provinciali - garantiscono un buon risultato di corretta valutazione dei rischi sanitari e ambientali. Non va sottovalutato che nel nostro ordinamento questo purtroppo non è sempre

⁶ la Direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 in materia di pubblica informazione ambientale nel descrivere all'art. 2 il concetto di *"informazione ambientale"* quale *"stato degli elementi dell'ambiente, quale l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio"* etc., al successivo art. 7 prescrive che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che le autorità pubbliche strutturino l'informazione ambientale...ai fini di una attiva e sistematica diffusione al pubblico...anche attraverso banche dati...comprendenti le politiche, i piani e i programmi relativi all'ambiente. Lo Stato italiano per dare attuazione a tale direttiva ha emanato il D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 195 (*"Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso pubblico all'informazione ambientale"*, pubblicato nella G.U. 23 settembre 2005 n. 222).



garantito in quanto tra gli organi tecnici e il potere politico vi è un legame particolarmente stretto, che può compromettere l'esame trasparente e obiettivo delle criticità. In tal modo non è quindi sempre assicurata l'emissione di una valutazione tecnica realmente indirizzata a far valere con neutralità quanto emerge dalla situazione esaminata.

Va anche considerato il dibattito che si è posto più volte in ambito dottrinale e giurisprudenziale di quanto vincoli in sede giudiziaria una valutazione positiva di impatto ambientale qualora siano contestate problematiche ambientali di rilevanza penale. E' importante ricordare che impianti, opere ed infrastrutture che pur ottengano una positiva valutazione ambientale e una conseguente autorizzazione o concessione, non sono per questo solo coperti da un "ombrello di legalità": secondo la giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, infatti, il gestore di un impianto o il proponente o il realizzatore di un'opera o infrastruttura sono sempre tenuti al generale obbligo del *neminem laedere* e al rispetto delle norme imperative, tra cui in particolare la legge penale. Il consenso politico alla realizzazione o mantenimento dell'opera, impianto o infrastruttura – a prescindere dal suo impatto sul territorio – sfocia non di rado anche in modifiche di legge sia statali che regionali, pensate ad hoc per l'impianto, l'opera o l'infrastruttura in questione ed emanate con modalità urgenti. Trattasi di modifiche legislative che intervengono nel corso dei procedimenti penali aperti e che mirano a legittimare gli interventi, le opere, gli impianti oggetto di attenzione da parte dell'autorità giudiziaria per aspetti di rilevanza penale.

Va considerato che i confini della prova sono delimitati dai contenuti dell'imputazione e che i temi di prova nelle indagini ambientali – in particolare per i reati di inquinamento e di disastro ambientale – pongono, quindi, il problema di dimostrare la sussistenza di ciascuno degli elementi costitutivi delle fattispecie di cui alla Legge n.68 del 2015, non senza tener conto che, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge, il quadro normativo delle violazioni ambientali è contenuto in prevalenza nel Testo Unico ambientale – D.Lgs n. 152/2006 –, salva la applicazione delle norme del codice penale che hanno svolto un ruolo c.d. di supplenza per la repressione di violazioni ambientali, altrimenti senza tutela (artt. 674 c.p., 635 c.p., 434 c.p., 449 c.p., 439 c.p., 440 c.p.).

Il diritto ad un ambiente salubre è strettamente correlato al diritto alla salute e, al pari di questo, è tutelato dalla nostra Carta Costituzionale. Anche la Corte di Cassazione ha ribadito più volte tale concetto, precisando che l'ambiente deve essere protetto non tanto per ragioni astrattamente naturalistiche od estetiche ma "*come elemento determinativo della qualità della vita*": *la sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di*



un habitat naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti". La preminenza della tutela della salute e di un ambiente salubre su altri diritti può ritenersi principio consolidato nel generale panorama giurisprudenziale, sia antecedente che successivo alla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 85/2013⁷. La Corte di Cassazione⁸, raccordandosi all'orientamento giurisprudenziale in materia di ambiente e salute sopra ricordato, ha affermato che "la libertà economica, pur garantita, riconosciuta e tutelata nella Carta costituzionale, non si presenta alla stregua di una situazione giuridica soggettiva pari a quella che emerge nel diritto alla salute, assoluto, primario e inviolabile, ma è funzionalizzata e sott'ordinata gerarchicamente a quest'ultimo".

Va infine considerato nelle indagini per reati ambientali che nel caso di inquinamento prodotto da impianti, opere ed infrastrutture che implicano rilevanti interessi economici sottostanti e generano tensioni sociali relative allo sviluppo economico della zona interessata vi sono problematiche notevoli che interferiscono con la tutela dell'ambiente nei territori interessati, non sempre essendoci le giuste attenzioni per il rispetto della normativa ambientale da parte dei vari soggetti coinvolti (gestori dell'impianto/ proponenti dell'opera od infrastruttura, funzionari pubblici aventi posizioni di garanzia o comunque ruoli di significativo interesse nelle istituzioni pubbliche preposte alla tutela del territorio). Vi è la necessità che le istituzioni pubbliche mantengano tra loro un rapporto continuo e proficuo operando un efficace monitoraggio e promuovendo quella virtuosa sinergia che è indispensabile per prevenire la commissione di violazioni ambientali, nonché per consentire, in caso di reati già commessi, l'acquisizione di validi elementi di prova alla autorità giudiziaria che deve promuovere l'azione penale e che deve poter contare su una effettiva, reale e franca collaborazione da parte degli altri organi istituzionali deputati alla tutela ambientale con contestuale assicurazione di fonti di prova attendibili e scientificamente inattaccabili nel caso di futuro utilizzo processuale dibattimentale. I principi cui devono ispirarsi le scelte valutative dell'impatto ambientale da parte degli organi tecnici sono quelli comunitari, codificati anche nel nostro TU 2006/n.152, ossia in principale modo i principi di precauzione, di prevenzione, di sviluppo sostenibile, di "chi inquina paga",

⁷ La suddetta sentenza come è noto, respingendo la questione di possibile illegittimità costituzionale della norma del decreto legge Monti n.207/2012 che consentiva ad Ilva di riprendere l'attività, aveva negato sussistenza di illegittima compressione del diritto alla salute ed all'ambiente salubre rispetto ad altri diritti pure tutelati dalla Costituzione, disattendendo l'impostazione del giudice di Taranto, affermando che *"La qualificazione come "primari" dei valori dell'ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato - dal legislatore nella statuzione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo - secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale."*

⁸cfr. Cass. n.20636/14 e segg.



oltrechè di leale collaborazione tra le istituzioni, di rivalutazione degli obblighi di informazione del pubblico per un effettivo diritto di partecipazione ai processi decisionali e di sussidiarietà.

-procedimenti in materia di omicidio stradale, ed eventuali aspetti problematici;

Si rimanda ai dati statistici sopra esposti in materia di omicidio e lesioni stradali.

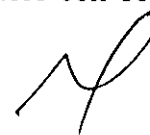
-attività del pubblico ministero nel settore civile, compresa la materia della crisi d'impresa, dando conto delle attività compiute nelle controversie in materia di trascrizione ed annotazione atti da parte dell'ufficiale di stato civile oggetto degli orientamenti di quest'ufficio del 21 maggio 2024;

Si rimanda ai dati statistici sopra esposti in materia di Affari civili .

Non si sono avuti casi problematici in materia di trascrizione ed annotazione atti da parte dell'ufficiale di stato civile.

Per quanto riguarda la volontaria giurisdizione, al momento dell'arrivi di comunicazione da parte dei Comuni di situazioni problematiche di persone con disagi necessitanti valutazione di eventuale nomina di amministrazione di sostegno, si interloquisce con il Comune interessato al fine di verificare che sia in corso l'avvio da parte dei Servizi Sociali della procedura di richiesta per Amministratore di sostegno ai sensi dell'art. 406 c.c. che attribuisce il potere di iniziativa o di legittimazione attiva anche ai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona; nel caso sia stato escluso di attivarla, si invita il Comune ad inviare relazione circa le ragioni della esclusione e in particolare circa l'assenza dei presupposti di cui all'art.404 cc relativi ai soggetti segnalati alla luce dei pregressi riguardanti gli stessi.

In materia di liquidazione giudiziale di cui al codice della crisi di impresa, al fine di evitare ritardi nella valutazione delle attività di competenza dell'Ufficio a seguito del pervenimento delle sentenze di declaratoria della liquidazione giudiziale inviate dal Tribunale alla Procura e iscritte solitamente a Mod 45, nell'ottica di un possibile accorciamento dei tempi anche in vista di possibili sbocchi di riti alternativi (anche se la notoria stasi in corte d'appello di numerosi processi anche per reati fallimentari con rilevanti distrazioni e conseguente possibilità di ottenere sentenze di estinzione dei reati per prescrizione non agevola affatto la richiesta di riti alternativi da parte delle difese), quest'Ufficio ha previsto di inviare già in sede di iscrizione da parte del Procuratore del procedimento una lettera, aggiornata ai criteri di cui al codice della crisi di impresa, al curatore con 60 gg per



l'evasione dei punti richiesti, salvo successivi approfondimenti, e una delega parallela alla GdF per sveltire l'invio di una prima informativa e successivi eventuali necessari approfondimenti investigativi.

Avuto pertanto riguardo alla situazione delle numerose pendenze di fascicoli a Mod 45 in capo ai sostituti procuratori del gruppo specializzato reati economici (come detto sopra dal 1/7/24 i gruppi di lavoro sono stati sospesi in considerazione della presenza di soli n.4 sostituti e le notizie vengono distribuite tra tutti i sostituti in servizio) relativi alle comunicazioni di fallimenti e concordati fallimentari, ivi compresi fascicoli relativi a istanze di fallimento ritirate (c.d. desistenze) e richieste di concordati preventivi rigettate, di cui ad un elenco comunicato dalla Sezione di polizia giudiziaria della GdF, si è provveduto con indicazioni operative mediante OdS ad evitare sia che vengano dispersi i collegamenti tra i fascicoli relativi al medesimo soggetto sia la stasi di tali procedimenti dovuta anche al ritardo con cui pervengono le notizie di rilievo penale, sia infine il ritardo nella valutazione delle relazioni del curatore comunicate ex art. 33 L.F. al G.D. e trasmesse a quest'Ufficio, nonché anche ad evitare il disperdersi delle varie comunicazioni pervenute dagli organi fallimentari a quest'Ufficio, in quanto allo stato varie volte vengono inviate, senza previa iscrizione e valutazione da parte del magistrato, direttamente quale seguito dalla segreteria ricezione atti alla Sezione di polizia giudiziaria GdF, con possibili disguidi in ordine ai casi in cui invece è necessario esprimere pareri di competenza del magistrato ovvero partecipare ad udienze in caso di "desistenze" al fine di richiedere eventualmente il fallimento, di cui ora non è più possibile la declaratoria d'ufficio ma occorre istanza di parte; si è quindi ritenuta la necessità di inviare al curatore fallimentare una lettera contenente quesiti specifici al fine di agevolare la valutazione immediata di elementi specifici utili di competenza dell'Ufficio, che andranno valutati unitamente a quanto perverrà con la relazione trasmessa ex art. 33 L.F.; si è quindi disposto che al momento dell'iscrizione di un procedimento a Mod.45 in conseguenza della comunicazione a quest'Ufficio della sentenza di liquidazione giudiziale di un imprenditore e/o società, sia inviata al curatore fallimentare a cura della segreteria penale una lettera (allegata all'OdS relativo) che è firmata all'atto dell'iscrizione dal Procuratore della Repubblica o da altro magistrato che ordina l'iscrizione; per i Mod 45 "atti relativi al fallimento di../alla liquidazione giudiziale di.." già iscritti e tuttora pendenti – il cui elenco, da comunicare al Procuratore, va individuato a cura della Sezione di Polizia giudiziaria GdF coadiuvata dalle segreterie penali dei singoli magistrati assegnatari entro 60 giorni dal presente ordine di servizio - sarà inviata al curatore al pari la medesima lettera nel caso non sia ancora pervenuta a cura degli organi fallimentari la relazione del curatore; per i Mod 45 "atti relativi al fallimento di../alla liquidazione giudiziale di .." già iscritti e tuttora pendenti per i quali sia pervenuta la relazione del curatore e/o l'informativa da parte della polizia giudiziaria delegata per le indagini, deve con tempestività essere



curato l'eventuale passaggio a Mod 21 nel caso di segnalazioni di elementi di rilievo penale; in caso di segnalazione di elementi di rilievo penale contenuti nella risposta del curatore fallimentare alla lettera della Procura, deve essere operata tempestiva iscrizione a Mod 21; per ogni comunicazione relativa a richieste di ammissione a concordati, dichiarazioni di fallimenti, ivi compresi comunicazioni relative a istanze di fallimento ritirate (c.d. desistenze) e richieste di concordati preventivi rigettate, va formato un fascicolo a Mod 45 da assegnare allo stesso magistrato che ha in carico il precedente, il quale provvederà alla riunione: a tal fine la segreteria ricezione atti e le segreterie penali avranno cura di segnalare il precedente al momento dell'iscrizione e effettuare la iscrizione a SICP indicando in maniera corretta il nome dell'imprenditore e/o società che fa istanza di ammissione a concordato preventivo o che è oggetto della dichiarazione di fallimento, al fine di reperire prontamente il precedente;

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Ossequi.

Rovigo, 13/9/24

Il Procuratore della Repubblica

Dott.ssa Manuela Fasolato

